

La incerta costituzionalità del decreto legge (non) interpretativo sulla presentazione delle liste per le elezioni regionali

Antonio D'Aloia *
(8 marzo 2010)

1. Non è facile esprimere un giudizio sul decreto cd. 'salva-liste' mantenendo la riflessione su un piano strettamente giuridico-costituzionale, senza farsi condizionare dal pesante (e certo non imprevedibile né ingiustificato) strascico di polemiche che ne hanno accompagnato l'emanazione. Siamo in campagna elettorale, e un intervento sulle regole della partita a gioco ormai iniziato è di per sé un problema politico grave, e persino inedito, per i termini in cui si è presentato. Inevitabile quindi lo scontro, e persino un senso di disorientamento, se un Governo interviene in materia 'elettorale' per correggere o risolvere problemi che riguardano essenzialmente il proprio schieramento politico, con norme cioè che vanno a suo vantaggio. Vorrei provare tuttavia a rimanere sul terreno dell'analisi delle norme e del ragionamento giuridico, o almeno a partire da questo.

2. In primo luogo, è al limite della costituzionalità la scelta di impiegare un decreto-legge per intervenire sulla materia elettorale. L'art. 15 della l. 400/88 lo vieta espressamente. Certo, questa è una legge ordinaria, e almeno formalmente, non è in grado di vincolare un successivo atto avente forza di legge del Governo, ponendosi come parametro 'interposto' di costituzionalità nei confronti di un uso della decretazione d'urgenza non corrispondente alle prescrizioni poste dalla legge.

Tuttavia, la l. 400/88, soprattutto nei confronti del decreto legge, opera come una sorta di norma di esplicitazione di contenuti e regole in qualche misura, e con diversa intensità, riconducibili al parametro costituzionale. In altre parole, le limitazioni che questa legge pone alla tecnica della decretazione d'urgenza appaiono in molti casi (pensiamo anche alla motivazione dei presupposti di necessità e urgenza, al divieto 'parziale' di reiterazione dei decreti non convertiti, al carattere di necessaria omogeneità del d.l.) strettamente collegate ad esigenze costituzionali implicite o persino intrinseche all'istituto del decreto legge; il che significa che possono vincolare un decreto legge non per forza propria, ma per un contenuto che è 'materialmente' costituzionale, e che la norma legislativa si limita a riproporre formalmente [cfr. R. BIN – G. PITRUZZELLA, *Le fonti del diritto*, Torino, 2009, 145-146].

In fondo, la valutazione negativa in termini di costituzionalità che la Corte Costituzionale ha fatto del fenomeno della reiterazione del decreto legge (fin dalla sent. 360/96) non deriva tanto dalla previsione (peraltro 'parziale, perché riferita solo ai decreti espressamente 'bocciati' in sede di conversione parlamentare) dell'art. 15 della l. 400/88, ma dalla qualificazione dei decreti (nell'art. 77 Cost.) come 'provvedimenti provvisori con forza di legge', dall'approfondimento dei rapporti tra decreto legge, certezza del diritto, forma di governo parlamentare, infine dallo stesso fatto di 'prendere (finalmente) sul serio' la lettera della norma secondo cui il Governo può adottare questi decreti (ma solo) "in casi straordinari di necessità ed urgenza". Analogamente, è proprio la condizione costituzionale della necessità ed urgenza (ancora prima della legge 400) a sostenere (non senza qualche perplessità di natura teorica) il principio della omogeneità di contenuto dei decreti legge (su cui, da ultimo, Corte Cost. 128/08), giacché attestare che sussistano tali cause giustificative in troppi settori anche molto diversi tra loro è quantomeno 'sospetto'. Allora, lo stesso limite della materia elettorale appare anch'esso legato ad una motivazione costituzionale che investe direttamente la natura 'instabile' e 'provvisoria' dei

decreti legge, e nelle caratteristiche del procedimento di conversione. Consentire infatti un intervento sulla normativa elettorale con questo strumento appare in sé rischioso, se solo si considera che la eventuale mancata conversione del decreto legge, e la conseguente decadenza 'fin dall'inizio' dei suoi contenuti normativi, potrebbe avere ricadute pesantissime sullo svolgimento delle operazioni elettorali e sulla loro validità. E questo non è un problema che può essere confinato sul terreno dell'opportunità politica, ma arriva ad investire il funzionamento di procedure e principi costituzionali.

3. Ancora più controversa è la questione del contenuto di questo decreto legge. Probabilmente è vero che in questo caso i requisiti di necessità ed urgenza ci sono tutti. La domanda è però un'altra, ed è decisiva per valutare come legittima o meno la procedura messa in campo dal Governo. Un intervento relativo a fatti e situazioni pregresse può infatti, ed in via eccezionale, giustificarsi solo se (in prima battuta) evidenzia un carattere interpretativo, se cioè non innova il tessuto normativo esistente. In caso contrario, infatti, ci troveremmo di fronte ad un provvedimento legislativo retroattivo, la cui incostituzionalità, secondo il costante insegnamento del Giudice delle leggi, sarebbe quantomeno 'presunta', e superabile solo in presenza di gravi ragioni di ordine costituzionale, da accertare attraverso uno standard di giudizio particolarmente 'rigoroso', e caratterizzato da una sorta di inversione dell'onere della prova: non devono essere provate o motivate le ragioni di incostituzionalità, ma al contrario quelle che giustificano e rendono ragionevole la deroga al principio della irretroattività delle leggi, che come si sa, pur essendo esplicitamente costituzionalizzato solo nella materia penale (art. 25 Cost.), costituisce (anche al di fuori di questo ambito materiale) un canone generale ed essenziale della civiltà giuridica e dello Stato di diritto, dando concretezza ai principi di certezza del diritto e al valore dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica [cfr. Corte Cost. sent. nn. 822/198, 155/1990, 397/1994, 416/99, 525/2000, 446/2002, 376/2004, 191/2005; in dottrina, v. V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale. II, 1, L'ordinamento costituzionale italiano (le fonti normative)*, 6° ed., Padova, 1993, 216].

La Costituzione, in sostanza, pur senza sancire una preclusione generale ed inderogabile (oltre la materia penale) per le leggi retroattive, è tutt'altro che indifferente rispetto al fenomeno, mantenendolo in una dimensione di eccezionalità, o quantomeno di aggravamento motivazionale. E forse, ad esiti persino più rigorosi potrebbe giungersi riprendendo alcune implicazioni (illustrate anche dalla sent. della Corte Costituzionale n. 364/88 sulla correlazione tra l'obbligo di conoscenza delle leggi e il diritto di avere leggi conoscibili), derivanti dall'art. 54 Cost.: provando cioè a mettere insieme il dovere di osservanza delle leggi con la conoscibilità di quello che si è chiamati a rispettare, oltre che a conoscere attraverso la *fictio* della pubblicazione e della *vacatio legis*, e riflettendo altresì sul fatto che l'attribuzione ad una legge di un'efficacia retroattiva finisce col diventare un ostacolo (giuridico, e non solo economico-sociale) alla conoscibilità stessa della legge e alla sua osservanza, e ciò non è del tutto estraneo al raggio di escursione del secondo comma dell'art. 3. Ma non è questo il tema, e dunque non si può andare oltre un cenno a questa prospettiva teorica.

4. Venendo al punto, è interpretativa la norma dell'art. 1 del d.l. n. 29 del 5 marzo 2010? L'interrogativo è, in sé, di quelli a cui non è facile dare una risposta secca, anche perché dipende da una serie di premesse a loro volta molto complesse e certamente non 'pacifiche'. In primo luogo, ad essere controversa è la nozione stessa di legge interpretativa [per la tesi secondo cui "... operando su norme mediante disposizioni, il legislatore non fa opera d'interpretazione, bensì di posizione di nuovo diritto scritto, v. A.

PUGIOTTO, *La legge interpretativa e i suoi giudici. Strategie argomentative e rimedi giurisdizionali*, Milano, 2003, 184-185; sull'ambiguità della categoria dell'interpretazione autentica, v. anche R. BIN – G. PITRUZZELLA, *Le fonti del diritto*, cit., 232], la possibilità di distinguere in modo chiaro tra funzione legislativa (normativa) e funzione interpretativa, di isolare un concetto di interpretazione dalla produzione del diritto [Sostiene F. MODUGNO, *Interpretazione giuridica*, Padova, 2009, 367-368, che “*Se non può negarsi che l'interpretazione di testi-documenti-enunciati produca i loro significati, le statuizioni, le prescrizioni, le norme, anche la interpretazione non può non presentare un suo aspetto produttivo. Anche la interpretazione è, almeno in qualche misura, produzione di diritto*”; e questo anche se con l'intervento legislativo interpretativo, il legislatore sceglie uno dei significati riconducibili alla “cornice di molteplici interpretazioni giurisprudenziali precedenti e divergenti”, giacchè, anche in questo caso, “*se il legislatore, tra i diversi significati possibili, (...) ne sceglie uno fra di essi, (...), in modo tale da escludere gli altri significati, pur compatibili con l'enunciato interpretato, può dirsi forse che con la legge interpretativa non sia stato modificato il diritto vigente, abrogando –se così vuol dirsi- implicitamente o tacitamente questi altri significati ?*”].

Nondimeno, il raccordo tra carattere interpretativo (in questo caso ‘dichiaratamente’ interpretativo) della norma e giustificazione della sua possibile (e anzi naturale, in questi casi [nel senso che “la legge interpretativa ha come caratteristica la retroattività, v. F. MODUGNO, *Interpretazione giuridica*, cit., 366]) retroattività, e l'aggancio alla situazione di fatto che ha mosso l'intervento legislativo, ci aiutano a definire uno schema di riferimento nel quale le differenti ricostruzioni della tecnica dell'interpretazione ‘legislativa’ possono trovare una sintesi attendibile, un profilo di convergenza.

Allora, tornando all'interrogativo proposto, se sia o meno interpretativo il decreto legge in esame, io penso che la risposta possa (e anzi debba) essere negativa, e per diverse ragioni, forse nemmeno identiche per i due casi che hanno originato la ‘reazione’ normativa urgente del Governo. In effetti, la parte della disposizione che riguarda la questione che ha portato alla esclusione (poi sospesa dal TAR Lombardia) del listino del presidente Formigoni, appare più coerente con il modello della legge interpretativa di quanto non sia la norma dedicata alla (sconcertante) vicenda della esclusione della lista del PDL per la circoscrizione provinciale di Roma.

Vediamo da vicino queste nuove disposizioni ‘interpretative’.

L'art. 1, comma 1, del d.l. in esame, intitolato “Interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108”, stabilisce che: «Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale. La presenza entro il termine di legge nei locali del Tribunale dei delegati può essere provata con ogni mezzo idoneo.».

Definire questa una interpretazione autentica della norma (art. 9 l. 108 del 1968) secondo cui “Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione”, è veramente un esercizio di grande fantasia giuridica.

Lo scambio e la ritenuta fungibilità tra “presentare le liste” e “essere fisicamente presenti” nei locali del Tribunale è palesemente un'operazione estranea ai margini di elasticità interpretativa della norma (presuntamente) interpretata. Siamo davanti ad una ‘novità’, ad un ‘quid’ prima inesistente nella struttura testuale e logica della disposizione; e non a caso, di questa fantomatica interpretazione non c'è traccia in nessun orientamento o precedente giurisprudenziale, cosa abbastanza singolare nel quadro di una giurisprudenza che in

molti altri campi e situazioni è assai generosa di letture e risultati ermeneutici i più disparati e distanti tra di loro.

Non è una precisazione irrilevante, quest'ultima. L'ammissibilità (comunque 'eccezionale') delle leggi interpretative, e perciò autorizzate a valere retroattivamente, passa per alcuni presupposti costantemente ribaditi nelle sentenze della Corte Costituzionale. A parte il principio dell'intangibilità del giudicato, che in questa sede non viene in discussione, sia la giurisprudenza costituzionale (sent. nn. 229/1999 e 386/1996), che quella comune (Cons. Stato, sez. IV, 21 novembre 2003, n. 7516), insistono sulla corrispondenza del contenuto interpretativo della legge nuova con una delle possibili varianti di senso del testo originario. Il significato rimarcato dalla legge interpretativa deve essere ragionevolmente ascrivibile alle statuizioni interpretate; in altre parole, deve essere stato per così dire 'avanzato' e proposto in sede di lettura applicativa della legge interpretata, ovvero deve costituire (almeno oggettivamente) una delle possibili 'letture' e proiezioni normative del disposto interpretato (ancora sent. 229/1999, cit., ma anche, più recentemente, sent. 74/2008 e 234/2007).

Invero, può ben essere che il Parlamento (l'organo politico) decida di contestare attraverso l'interpretazione autentica un'interpretazione giurisprudenziale divergente con la linea di politica del diritto perseguita dal legislatore [sent. nn. 311/1995, 525/2000, 397/1994, 480/1992; in questo caso però, diventa davvero discutibile la stessa qualificazione della legge come interpretativa, secondo le condivisibili riflessioni di G. ZAGREBELSKY, *Manuale di diritto costituzionale*, I, Il sistema delle fonti del diritto, rist. agg., Torino, 1991, 91], ma la legge interpretativa deve in ogni caso muoversi in un ambito di riconducibilità al quadro linguistico-sostanziale della legge interpretata (sent. nn. 15/1995 e 397/1994), proprio perché atto di interpretazione, che non può non soggiacere agli ordinari canoni ermeneutici. E questo elemento non può evidentemente emergere improvvisamente, dopo oltre 40 anni dall'entrata in vigore della legge interpretata, senza che mai prima di adesso, da parte di alcuno, sia stata concepita o proposta una lettura così 'slabbrata' del contesto temporale degli adempimenti da rispettare in sede di presentazione delle liste.

La disposizione appena esaminata non è una norma interpretativa, è una norma nuova, un'aggiunta di significati inediti (e mai prospettati) in rapporto alla struttura testuale originaria, e finanche apertamente modificativi.

Per giunta, è una norma manifestamente 'casistica', che tenta di fotografare (con qualche correzione tipo 'photoshop', per intenderci) una vicenda singolare, e in un certo senso ancora oscura nel suo effettivo svolgimento, e che opera nel senso di interferire con la soluzione di una specifica controversia [sulla inammissibilità di una interpretazione 'in concreto', v. R. GUASTINI, *L'interpretazione dei documenti normativi*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2004, 87].

Del resto, la vera proiezione della norma (la finalità non ha bisogno di particolari dimostrazioni) è apertamente 'confessata' dal quarto comma dell'art. 1, che, dopo aver affermato l'applicazione delle disposizioni 'interpretative' alle elezioni regionali le cui operazioni sono in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del decreto, aggiunge che "*per le medesime elezioni regionali i delegati che si siano trovati nelle condizioni di cui al comma 1 possono effettuare la presentazione delle liste dalle ore otto alle ore venti del primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto*". Questo conferma che, in realtà, l'omissione compiuta nel giorno di scadenza della presentazione delle liste è stata totale, non regolarizzabile in via interpretativa, ma recuperabile solo attraverso una sostanziale riapertura di termini.

Come si è detto, invece, il caso della norma sulle liste in Lombardia appare meno problematico, fermo restando che ogni intervento (anche se fosse veramente interpretativo) in questa fase produce in sé un rischio di alterazione della genuinità della competizione elettorale. In effetti, il tentativo di distinguere tra irregolarità meramente

formali, e sanabili, e irregolarità essenziali, e perciò definitive, potrebbe più agevolmente essere ricondotto ad una posizione interpretativa sul tessuto normativo esistente, che, sebbene in misura minoritaria, è stata in qualche occasione, affermata dalla giurisprudenza amministrativa e in sede applicativa.

5. Contestare la natura interpretativa delle norme del decreto non basta a dire che sono costituzionalmente illegittime. Una norma può essere –sebbene in casi ancora più limitati e rigorosamente valutati- retroattiva anche se non interpretativa: le due figure, della legge interpretativa e della legge comunque ‘retroattiva’, non coincidono: la prima è solo una specie della seconda, rappresentando una delle ipotesi derogatorie del principio generale espresso dall’art. 11 delle preleggi.

E’ chiarissima, sul punto, la sent. 376/2004 della Corte Costituzionale, nella quale si legge che *“ben può il legislatore conferire [...] efficacia retroattiva ad una legge anche se essa non si autoqualifichi, né sia, di interpretazione autentica. [...] Il legislatore può emanare norme con efficacia retroattiva -interpretative o innovative che esse siano- purchè la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti”* (in precedenza, analogamente, v. sent. nn. 374/2002, 419/2000).

Quali potrebbero essere allora, le giustificazioni di un intervento di questo tipo, ovvero quali sono state le giustificazioni addotte?

E’ il preambolo del decreto legge, in conformità peraltro all’art. 15, comma 2, della l. 400/88, a fornire una prima ‘autentica’ spiegazione delle ragioni (di necessità ed urgenza, ma evidentemente non solo di quelle) del provvedimento.

Le motivazioni sono quelle di consentire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010, di assicurare *“il favor electionis secondo i principi di cui agli articoli 1 e 48 della Costituzione”*, di *“favorire la piu’ ampia corrispondenza delle norme alla volontà del cittadino elettore, per rendere effettivo l’esercizio del diritto politico di elettorato attivo e passivo, nel rispetto costituzionalmente dovuto per il favore nei confronti della espressione della volontà popolare”*, infine di *“assicurare l’esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo costituzionalmente tutelati a garanzia dei fondamentali valori di coesione sociale, presupposto di un sereno e pieno svolgimento delle competizioni elettorali”*.

Alcuni passaggi sono veramente ‘impagabili’ nella loro connotazione ideologica e auto-assolutoria.

Il richiamo alla volontà del cittadino elettore, ad esempio: ma siamo sicuri che il cittadino elettore non preferisca norme più chiare, magari rigide ma sicure negli effetti, come quelle per così dire ‘interpretate’? o che in ogni caso la certezza delle regole, proprio perché oggettiva e trasparente, e quindi uguale per tutti anche se ‘dura’ in alcune conseguenze, non sia meglio della volontà contingente anche di una maggioranza di cittadini elettori? Ci siamo mai chiesti se il cittadino concorrente (di concorsi o di gare d’appalto) o il cittadino contribuente non preferiscano avere norme più flessibili, magari sempre revisionabili o ‘interpretabili’ a proprio favore? e poi, chi ha interpretato la volontà del cittadino elettore, come, con quali strumenti?

Al di là delle ironie o di qualche facile battuta che una vicenda del genere provoca, e della ridondanza di queste giustificazioni in rapporto a quelle che sembrano essere le vere cause di questo ‘pasticcio’ elettorale, la questione è veramente centrale, va diritta al cuore di alcune categorie essenziali della politica e dell’ordinamento giuridico.

Abbiamo sempre pensato che i termini temporali, le regole formali, proprio perché oggettivi, conosciuti o conoscibili da tutti, sono una garanzia dell’applicazione imparziale della legge. La certezza del diritto si combina anche con una esigenza di trasparenza, anzi

ne è una proiezione. In questo senso, si può dire che la forma è anche sostanza, e che essa garantisce tutti allo stesso modo, salvo che non sia irrazionale o sproporzionata. In questo caso, è giusto che la forma sia cambiata, semplificata, resa meno complessa e inutilmente rigida, che, ragionando sul terreno specifico delle norme sul procedimento elettorale, si adottino schemi e modalità più flessibili ed efficienti, ma questo va fatto in maniera imparziale e 'generale', non per risolvere problemi particolari e contingenti.

D'altronde, qualcuno ha mai dubitato che non bisognasse correggere la esclusione delle tante liste che in tutti questi anni, nelle più varie tornate elettorali, sono state escluse dalla competizione appunto perché non si erano conformate alle regole e alle procedure corrette di presentazione?

Non può valere, per quanto sia difficile da accettare politicamente, che questo modo di ragionare cambi perché ad essere toccata in questo caso è la lista 'principale', il partito 'di maggioranza', o il candidato presidente più accreditato della vittoria finale. Nella competizione democratica, pur condizionata dai sondaggi e dal bombardamento dei numeri e delle percentuali che ormai non ci abbandona mai, non ci sono, non ci possono essere –prima del voto- differenziazioni (che sarebbero invero discriminazioni) tra favoriti e comprimari, almeno non su un piano giuridico, dominato dal principio costituzionale del "concorso" tra i partiti (e le liste), della parità delle *ciance* [sul rapporto tra 'concorso' e pari opportunità tra i partiti, v. le classiche riflessioni di P. RIDOLA, *Partiti politici*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXII, Milano, 1982, 82 ss.], della libertà (e imprevedibilità) del voto degli elettori.

6. Ora, La Regione Lazio ha deciso di proporre ricorso in via principale alla Corte Costituzionale; pare che anche altre Regioni seguiranno la stessa strada. Ovviamente, una Regione non può lamentare solo un uso scorretto del potere di interpretazione autentica o dello stesso strumento della decretazione d'urgenza, se non dimostra una connessione riduttiva di queste scelte o di queste modalità di intervento con le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni.

In questo caso, non mancano invero dubbi di costituzionalità anche per quanto riguarda il profilo della lesione di competenze legislative delle Regioni.

L'art. 122 modificato dalla riforma del 2001, affida alle regioni il compito di disciplinare il sistema di elezione dei Consigli regionali, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge della Repubblica.

Lo Stato è intervenuto a dare attuazione a questa norma costituzionale con la legge n. 165 del 2004, che però non tocca affatto il versante della presentazione delle candidature, che appartiene perciò alla competenza delle Regioni [cfr. Corte Cost. sent. 196 del 2003]. Infatti, proprio la Regione Lazio, con la lr 2/2005 ha disciplinato il 'suo' sistema elettorale decidendo 'autonomamente' di 'recepire' in via generale la l. 108 del 1968, modificandola tuttavia in alcuni schemi procedurali proprio concernenti i meccanismi 'preliminari' al voto (si vedano gli artt. 4, 5, 6 e 8 della legge regionale, quest'ultimo intitolato proprio "liste e candidature").

Insomma, secondo il nuovo riparto di competenze, dovrebbero essere le Regioni a poter stabilire come regolare la presentazione delle candidature per la elezione dei propri consigli regionali, eventualmente anche scegliendo di applicare la legge nazionale, in tutto o in parte (vale a dire modificando l'impianto della l. 108 del 1968).

Un intervento (pur qualificato come) interpretativo della legge statale, o meglio di un atto statale avente forza di legge, appare a questa stregua di dubbia ammissibilità, o comunque ininfluenza per quanto concerne l'applicazione della norma statale alle elezioni regionali (come sembra abbia ritenuto anche il TAR del Lazio, nell'esaminare in via cautelare il ricorso della lista PDL); non c'è più corrispondenza tra il potere e la competenza che è alla base dell'atto interpretato, e il potere e la competenza di chi può

regolare la materia oggetto della norma originaria, anche eventualmente in chiave interpretativa.

E questo mette ulteriormente in crisi il tradizionale modello teorico della legge interpretativa, ben al di là della questione se sia ammissibile un'interpretazione autentica di una legge ad opera di un decreto legge.

Com'è noto, su questo punto, non è mai stato definitivamente chiarito se l'atto legislativo 'interpretativo' debba essere solo una legge in senso formale, o possa essere anche un provvedimento del Governo equiparato alla legge. Finora il Giudice costituzionale non ha mai affrontato (o voluto affrontare) apertamente il tema, pur essendo stato più volte sollecitato a farlo, in casi di ricorso a decreti legge a struttura interpretativa (cfr. le ordinanze nn. 810/1988, 161/1993, 409/2002). Dal mio punto di vista, appare persuasiva l'opinione di chi ritiene che gli atti del Governo con forza di legge, e in particolare i decreti ex art. 77 Cost., siano logicamente incompatibili con la funzione d'interpretazione autentica, e questo anche accogliendo la ricostruzione in chiave decisoria della legge interpretativa (infatti, per i teorici della natura dichiarativa dell'interpretazione autentica, è sufficiente evidenziare la mancanza di identità tra l'autore della legge interpretata e l'autore della legge interpretativa).

L'utilizzazione di un decreto legge come strumento di interpretazione autentica di precedenti disposti legislativi solleva numerose e fondate perplessità, soprattutto perché l'esigenza di certezza del diritto e di stabilità dei rapporti giuridici che connota la funzione tipica della interpretazione autentica sarebbe potenzialmente pregiudicata dalla provvisorietà del decreto legge, che decade *ex tunc* in caso di mancata conversione [cfr. ancora A. PUGIOTTO, *La legge interpretativa*, cit., 256 ss., pur rilevando che "in via di mera ipotesi, la possibilità di un decreto legge interpretativo costituzionalmente giustificato non può certo escludersi"; sul tema, v. anche A. CELOTTO, *L'abuso del decreto legge*, Padova, 1997, 452].

7. Mentre completo queste brevi e disorganiche note, le notizie che arrivano sul fronte della vicenda elettorale e giudiziaria, evidenziano, almeno per il Lazio, una situazione che diventa sempre più aggrovigliata, come se nemmeno questo d.l., a parte i suoi problemi di legittimità costituzionale (o forse proprio per questi) riesca in qualche modo chiudere la partita.

Il TAR Lazio ha rigettato, al momento solo in sede cautelare, il ricorso contro l'esclusione del PDL da parte dell'Ufficio Centrale presso la Corte d'Appello. Contemporaneamente però, i delegati del PDL hanno presentato nuovamente la documentazione e la lista come previsto dall'art. 1 del d.l. 29 del 2010. Così, il probabile (annunciato) ricorso al Consiglio di Stato della lista PDL contro l'ordinanza del TAR si incrocerà con l'altrettanto probabile nuovo ricorso al TAR contro l'ammissione o la ri-esclusione da parte dell'ufficio elettorale della lista del PDL, ripresentata nella giornata di oggi. Sullo sfondo di questo singolare intreccio e sovrapposizione di giudizi e decisioni, sulle quali non è scontato il riflesso applicativo del d.l. 29/2010, sia per il profilo dell'ammissibilità di un intervento statale puntuale su un ambito ormai 'regionalizzato' (almeno come potestà concorrente), sia perché non è chiaro se la situazione in cui si sono trovati i presentatori della lista PDL corrisponda all'ipotesi 'interpretativa' contenuta nell'art. 1 del decreto di interpretazione autentica, potrebbe aggiungersi anche una pronuncia della Corte Costituzionale, magari anche di sospensione cautelare dell'atto legislativo impugnato, ai sensi dell'art. 9 della l. 131/2003 [su questo istituto, invero finora mai utilizzato, probabilmente per le pesanti conseguenze che può comportare, o nel senso di bloccare l'esercizio dell'autonomia regionale o di disattivare l'efficacia di una legge statale su tutto il territorio nazionale, v.

Patr. VIPIANA, *Il potere di sospensiva delle leggi nell'ordinamento costituzionale italiano*, Padova, 2008].

Francamente, non serve altro per capire quale sia la gravità di questo stato di cose. Nessuno può e vuole negare che l'esclusione della lista PDL per la Provincia di Roma sia un problema politico serio, che certamente incide sulla 'completezza' della competizione elettorale.

Tuttavia, a parte i motivi di questa esclusione -che non possono certo essere imputati alla legge, a cause di forza maggiore o all'azione impeditiva di altri soggetti-, un problema politico (o personale), per quanto grave non può essere risolto cambiando le regole con questa disinvolta 'unilateralità', altrimenti salta tutto, niente è più certo, tutto può essere rimesso sempre in discussione. Che a fare questo sia un Governo, per un suo diretto interesse politico, mettendo sotto 'stress' persino il ruolo del Presidente della Repubblica, non è una pagina felice, comunque finisca questa vicenda, della storia politica e costituzionale di questo Paese.

* Professore di Diritto Costituzionale, Università di Parma; antonio.daloia@unipr.it